



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 4449 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Giulio Calogero, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Rosario Luca Lioi, Michele Mirenghi, Stefano Viti, Romeo Brunetti, con domicilio eletto presso Assoc.Ne Professionale Lioi, Mirenghi E Viti in Roma, viale Bruno Buozzi 32;

*contro*

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Ministero dell'Economia e delle Finanze;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

del decreto cosiddetto "buona scuola": dm n.106 del 23 febbraio 2016 ( medie - superiori).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2016 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

che nel ricorso collettivo in epigrafe si stagliano diverse posizioni soggettive individuali tali da comportare l'individuazione dei ricorrenti come rientranti in diverse tipologie di docenti, ciascuna con proprie peculiarità, in base alle quali in tesi ricorsuale partitamente legittimati all'ammissione al concorso di cui ai bandi impugnati;

che tuttavia , una volta risolta in senso sfavorevole la censura comune attinente alla non indispensabilità dell'abilitazione all'insegnamento (cfr. sul punto la recente ordinanza del Consiglio di stato n.1836/2016), la richiesta della riserva del 40% dei posti avanzata da alcuni ricorrenti si pone in conflitto frontale con la pretesa di mera ammissione di altri, evidentemente pregiudicati dalla riduzione di posti disponibili in caso di fondatezza della doglianza dai primi dedotta, con la conseguente inammissibilità- se non addirittura del gravame- del motivo;

che, più in generale, laddove i ricorrenti di un ricorso collettivo impugnino lo stesso atto deducendone l'illegittimità per motivi non comuni, ma ciascun ricorrente per diversi e distinti profili, costituisce onere della parte collegare opportunamente la censura specifica agli specifici e precisi nominativi, onde consentire al giudice il vaglio di fondatezza, non potendo quest'ultimo, in via autonoma, enucleare per quale degli, a volte, innumeri, soggetti interessati, la doglianza risulti proposta, né, tampoco, pronunciare in via generica riservando all'amministrazione la verifica in concreto singulatim, spettando difatti al giudice medesimo il preliminare accertamento della sussistenza dei presupposti processuali, possibile solo ove il novero dei ricorrenti sia suddiviso per singola categoria di appartenenza con

l'indicazione di situazioni legittimanti, profili di doglianza e domande processuali;  
che conseguentemente, in difetto di siffatta, specifica e puntuale, precisa allegazione,  
la domanda cautelare non può essere accolta;  
che le spese, per la novità della questione possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)  
Respinge.

Compensa le spese della presente fase cautelare .

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la  
segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2016 con  
l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)